



Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N°302 del 21/02/2020 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

61) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE DI GIROLAMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la società S.S.D. Colonna con l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Di Girolamo Simone, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno).

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

62) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO COMPAGNONI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACCADEMY, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACCADEMY, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la società A.S.D. Città di Cave Academy con l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Compagnoni Sandro, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno).

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

63) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO RANIERI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S. PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti loro ascritti.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

64) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE RUGGERI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S., 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. MICHELE BOCCI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DEGLI STESSI ARTICOLI DI CUI SOPRA OLTRE CHE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE MARESCA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. NONCHÈ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Ruggeri Simone, 45 giorni di inibizione;
- Bocci Michele, 21 giorni di inibizione;
- Maresca Simone, 2 giornate di squalifica;
- A.S.D. Nomentum, n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 150,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli